


Ancona, giovedì 30 Maggio 2019 Sala Pino Ricci, Piazza Cavour n. 23 An. Ore 12,30.

IV Commissione: Assemblea Legislativa Regione Marche.

Audizione Coi-Aiog Centro Adriatico concernente “Parere 110/18 Manuale di Autorizzazione delle strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, degli stabilimenti termali e degli studi professionali di cui al comma 2 dell'art. 7 della L.R. 21/2016”.

Parere n. 150/2019 “ L.R. n. 21/2016, capo III, art. 16 – Manuale di Accreditamento per le strutture sanitarie socio-sanitarie previste dall'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e comma 2”



C.O.I.-A.I.O.G.
centro adriatico

APSCenacolo Odontostomatologico Italiano COI-AIOG Centro Adriatico Via Conca 43 Torrette Ancona tel. 071 2186168 mail: filolanda349@gmail.com

AUDIZIONE IV COMMISSIONE REGIONE MARCHE del 30/05/2019

In merito alla D.G.R. n. 597/2018 oggetto dell'audizione, in cui si codificano le norme prescrittive per l'autorizzazione degli ambulatori odontoiatrici, degli studi odontoiatrici e delle società tra professionisti. Attività a cui i soci AIOG (Associazione Nazionale Odontoiatria generale) appartengono e sono interessati i regolamenti preposti nella delibera in oggetto presentano forti punti di criticità in particolar modo per ciò che concerne lo svolgimento di prestazioni di chirurgia orale.

Principio fondamentale di ogni norma autorizzativa è adeguare le strutture all'oggetto dell'attività che viene svolta all'interno delle stesse.

Nel caso specifico, al tipo di prestazioni di chirurgia orale che vengono erogate nelle strutture, in relazione al rischio per il paziente e per gli operatori che eseguono le prestazioni.

Va rilevato che tale principio non è rispettato nella D.G.R. 597/2018 poiché a parità di prestazioni chirurgiche erogate, e di conseguenza a parità di rischio, vengono emanate differenti prescrizioni, a seconda se sono svolte da soggetti giuridici diversi. I criteri strutturali e organizzativi variano per interventi chirurgici che comportano il medesimo rischio a seconda se le prestazioni vengono svolte in strutture ambulatoriali, in studi odontoiatrici, o in strutture gestite da società di professionisti.

La Delibera stessa nelle sue linee generali stabilisce che *“qualora le prestazioni siano caratterizzate da complessità sia delle risorse utilizzate, che di materiale e attrezzature ritenute necessarie alle stesse, siano da considerare strutture ambulatoriali”*. Si ritiene logico che se debbano considerarsi strutture ambulatoriali i criteri autorizzativi non possano che riferirsi a strutture ambulatoriali e non a studi professionali.

La delibera 598/2018 si esprime chiaramente a pag.97 in che cosa debba intendersi per lo svolgimento di un attività all'interno dello studio professionale ***“come studio singolo deve intendersi un semplice studio in cui il professionista esercita un'attività sanitaria personalmente in regime di autonomia, nel quale il profilo professionale prevale assolutamente su quello organizzativo, mentre deve qualificarsi come ambulatorio***

ogni struttura in cui si svolgono prestazioni di natura sanitaria caratterizzate dalla complessità

dell'insieme delle risorse umane, materiali ed organizzative utilizzate per l'esercizio dell'attività.” Se gli

studi odontoiatrici vengono qualificati dalla delibera come strutture ambulatoriali data la loro necessità di mezzi, personale e attrezzatura per svolgere prestazioni di chirurgia orale, com'è possibile che alle stesse non vengono richiesti gli stessi requisiti per l'autorizzazione dell'attività ambulatoriale indipendentemente dalla forma giuridica di gestione.

Le società tra professionisti sono società a tutti gli effetti, hanno personalità giuridica autonoma, devono avere un Direttore Sanitario, ecc ... nonostante ciò ad essi sono applicati i criteri per l'attività libero professionale.

In riferimento ai requisiti dell'accREDITamento stabiliti dalla D.G.R. n. 258/2009 valgono le medesime considerazioni fatte per l'autorizzazione.

L'accREDITamento ben definito dalla L.R. 21/2016 art.2 lettera i *“ai fini dell'accREDITamento istituzionale, la verifica effettuata rispetto al fabbisogno di assistenza definito in base alle funzioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, individuate dal piano socio-sanitario regionale a garanzia dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi locali e delle esigenze connesse all'assistenza integrativa prevista dall'art.9 del D.L. n.502 del 30 /12/1992 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge n. 421 del 23/10).”*

L'accREDITamento è perciò quello strumento per cui una struttura autorizzata intende rendersi disponibile per poter svolgere le proprie prestazioni per conto del S.S.N. e Fondi Integrativi. Il legislatore ritiene di dover normare e poter controllare più stringentemente le prestazioni per cui lo stato partecipa direttamente o indirettamente alla spesa (i Fondi Integrativi hanno agevolazioni fiscali da parte dello Stato particolari, pertanto indirettamente è lo stato che paga in parte le prestazioni). Ad oggi, purtroppo nessun controllo viene effettuato sulle convenzioni dei Fondi Integrativi con strutture non accREDITate.

Va notato come nel D.L. 229/99 art. 8 quater L'accREDITamento istituzionale e' rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta.,

La L.R. n.21/2016 e la D.G.R. n. 597/2018 annoverano le prestazioni chirurgiche svolte all'interno degli studi odontoiatrici quali prestazioni ambulatoriali che comportano un rischio sia pur non elevato sia per il paziente che per gli operatori e li qualifica come ambulatori.

Pertanto non è comprensibile come per tali prestazioni non vengano richiesti criteri autorizzativi riferiti agli ambulatori.

Importantissimo è prendere atto che il D.L. 229/99 per ciò che riguarda il fabbisogno e la possibilità di autorizzazione delle strutture sanitarie ambulatoriali ribadito dalla L.R. 21/2016 debbono rientrare esclusivamente all'interno della programmazione regionale, e possono essere autorizzate esclusivamente in aree preposte all'attività sanitaria da parte dei piani regolatori comunali.

Viene constatato però che ciò ad oggi è completamente ignorata tale normativa, si continua ad autorizzare strutture ambulatoriali e poliambulatoriali all'interno di aree commerciali (vedi centri commerciali) in dispregio di precise norme di legge.

Non riteniamo corretto la semplice variazione con una "SCIA" di un'area preposta dal piano regolatore quale area commerciale, area artigianale ecc, in area sanitaria come attualmente sta avvenendo.

È pur vero che i controlli e le verifiche aspettano ai comuni ma il consenso di fattibilità viene rilasciato dalla Regione senza che la stessa verifichi quanto sopra.

In ultimo sarebbe opportuno che venga specificato che la differenza tra struttura ambulatoriale e studi odontoiatrici è soltanto che la prima è una struttura aperta al pubblico perciò un pubblico servizio e deve rispettare le norme ad esso attinenti mentre, la seconda rientra nella sfera di un'attività privata a tutti gli effetti perciò gode dell'autonomia decisionale della proprietà.

Dott.Luigi Luchetta

Presidente COI-AIOG Centro Adriatico